

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Accordo integrativo a livello di amministrazione per la definizione dei criteri e delle modalità operative regolanti il computo e il riparto del contingente di personale fruitore dei permessi studio di cui all'art. 13 del C.C.N.I. del C.C.N.L. – Comparto Ministeri – sottoscritto il 16/5/2001

L'anno 2006, il giorno 3 del mese di febbraio, alle ore 10.00 nella sede del Ministero delle politiche agricole e forestali, ha avuto luogo un incontro tra l'Amministrazione e le OO.SS. con il seguente ordine del giorno:

- Definizione dei criteri e delle modalità operative regolanti il computo e la ripartizione del contingente di personale fruitore dei permessi studio di cui all'art. 13 del C.C.N.I. del C.C.N.L. – Comparto Ministeri – sottoscritto il 16/5/2001.

Al termine della riunione le parti suddette hanno convenuto quanto segue:

Articolo unico

1. Il computo e la ripartizione, tra le strutture centrali e periferiche dell'Ispettorato centrale repressione frodi del contingente di personale che fruisce dei permessi retribuiti di cui all'art. 13 del C.C.N.I. del C.C.N.L. – Comparto Ministeri – sottoscritto il 16/5/2001, nel limite massimo del 3% del personale in servizio, è effettuato con riferimento al personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato, all'inizio dell'anno, presso ciascuna unità organizzativa, compreso quello in regime di comando e di distacco presso l'Ispettorato centrale repressione frodi ed escluso quello in regime di comando e di distacco presso altri uffici o altre Amministrazioni.
Nel personale in servizio sono altresì computati i dipendenti temporaneamente assenti con diritto alla conservazione del posto.
2. Ai fini della redazione della graduatoria, nel rispetto comunque dei criteri stabiliti dall'art. 13 del CCNI 16.5.2001, verranno favoriti i titoli di studio meno elevati, antepoendo i dipendenti che richiedano i permessi per conseguire titoli universitari rispetto a quelli post universitari.

3. I permessi retribuiti di cui al presente accordo potranno essere concessi anche per la partecipazione a corsi in videoconferenza, purché sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 13 del CCNI 16.5.2001 e che venga rispettato l'obbligo di presentare documentazione dell'Università attestante in quali giorni il dipendente ha seguito le lezioni in videoconferenza in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative .
4. Ai fini del calcolo del contingente del 3%, costituiscono singole unità organizzative:
 - ciascun Ufficio periferico
 - ciascuna sede distaccata degli Uffici periferici
 - ciascun Laboratorio
 - ciascuna sezione distaccata dei Laboratori, fino al 30 giugno 2006;
 - l'Ufficio dipartimentale
 - la Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi, alla quale fa capo altresì il Laboratorio centrale di Roma;
 - la Direzione Generale delle procedure sanzionatorie , degli affari generali, del personale e del bilancio.
5. Qualora in una o più unità organizzative indicate al comma precedente i posti disponibili non vengano coperti, si procederà alla loro assegnazione sulla base di una graduatoria, per ufficio dirigenziale, dei dipendenti che hanno richiesto il beneficio, previa valutazione, da parte dell'Amministrazione, della compatibilità della concessione del beneficio con le esigenze di servizio.
6. Qualora, successivamente all'espletamento delle procedure di cui al comma 5, rimangano ulteriori posti disponibili, si procederà alla loro assegnazione sulla base di una graduatoria unica nazionale dei dipendenti che hanno richiesto il beneficio, purché non venga superato il limite del 3% ricalcolato sulla base del personale in servizio nell'intera Amministrazione, previa valutazione, da parte dell'Amministrazione, della compatibilità della concessione del beneficio con le esigenze di servizio.
7. Il personale in servizio presso le sezioni distaccate dei Laboratori, operative fino al 30 giugno 2006, continueranno eccezionalmente, per l'anno in corso, ad usufruire dei suddetti permessi anche presso la nuova sede di servizio; l'Ufficio di destinazione provvederà ad acquisire da quello di provenienza del

dipendente la relativa documentazione da cui risulti il numero di ore di cui lo stesso abbia già usufruito e le relative certificazioni.

Il presente accordo è valido a decorrere dal corrente anno.

Roma, 3 febbraio 2006

L'AMMMINISTRAZIONE

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
